

Verbale di Assemblea degli associati del 10/10/2023

L'anno 2023, il giorno 10, del mese di ottobre, alle ore 18:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea degli associati di "Labart Associazione scuola d'arte e artigianato aps-ets"

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 15 del vigente statuto sociale il Presidente la Sig.ra Angela Fabbri, verbalizza la tesoriera dott.ssa Alessandra Alboni.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'art. 12 dello statuto con avviso contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che è presente la maggioranza dei soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione di modifiche allo Statuto associativo.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire nuovamente l'Assemblea degli associati per esaminare e approvare le modifiche allo statuto associativo, per accedere al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo e al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

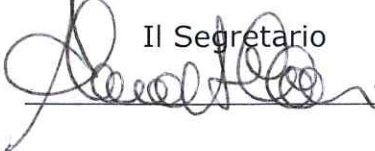
A conclusione della lettura dei n. 20 articoli che costituiscono la bozza di Statuto, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

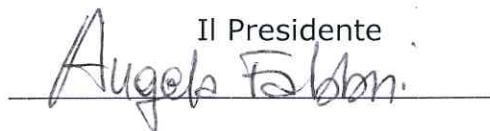
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente




AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

16 OTT. 2023
Registrato il al N. 2392 Serie 3

per IL DIRETTORE PROVINCIALE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

Cup. registrato/6000 ESSENTE

STATUTO "LABART SCUOLA D'ARTE E ARTIGIANATO APS-ETS"

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, un'Associazione che assume la denominazione "LABART SCUOLA D'ARTE E ARTIGIANATO APS-ETS" (successivamente indicata con Associazione).

L'Associazione ha sede legale a Ravenna in Via Castel S. Pietro, 19, 48121 Ravenna (RA) e sede operativa a Ravenna in Via P. Canneti, 14, 48121 Ravenna (RA).

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

Art. 2 (Scopi e Attività)

L'Associazione non ha fini di lucro, ha durata illimitata e opera attraverso i principi del libero associazionismo per promuovere fini culturali, civici, solidaristici e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è favorire, la formazione, l'educazione, la valorizzazione e la promozione dell'arte dell'artigianato e della cultura, destinando le proprie attività in prevalenza ai propri associati, sia adulti, sia ragazzi e bambini, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii, e attività diverse ai sensi dell'art. 6.

L'Associazione tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- promuovere e diffondere la formazione nel campo dell'arte, dell'artigianato e della cultura;
- organizzare e coordinare corsi d'arte artigianato e cultura;
- organizzare e coordinare corsi di formazione libera;
- organizzare e coordinare corsi di formazione professionale;
- organizzare e coordinare corsi di alta formazione;
- elaborare e realizzare progetti e servizi educativi nel campo delle arti, dell'artigianato e della cultura;
- promuovere e organizzare eventi, manifestazioni, servizi culturali e professionali;
- svolgere attività editoriali curando e gestendo spazi web, periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e librario nei settori di interesse.

L'Associazione si riserva di svolgere eventualmente attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, come secondarie e strumentali a queste ultime; sarà compito del Consiglio Direttivo definire eventuali attività non espressamente elencate.

Potrà, comunque, realizzare ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro, purché in numero non superiore al 50% della Aps associate, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 4 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione degli associati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio.

Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5 (Diritti)

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione del bilancio d'esercizio;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; gli eventuali associati minorenni potranno godere dei loro diritti attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- visionare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adempiere entro 7 giorni.



Art. 6 (Doveri)

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili;
- concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Art. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede a iscrivere l'annotazione sul libro degli associati. Il recesso produce effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà proposta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente, la proposta del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame della prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio a una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 8 (Risorse economiche – Fondo Comune)

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:



- 
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) contributi da privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
 - d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o da prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;
 - e) eredità, donazioni e legati;
 - f) qualsiasi altra entrata che può pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea degli associati, il quale deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e poi depositato

Art. 10 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente.

Art. 11 (Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti gli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, e revoca degli organi sociali;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario o bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali regolamenti;
- f) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.



L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, per effettuare operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per deliberare sullo scioglimento

dell'Associazione.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di cinque deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di partecipare tutti gli associati, ma hanno diritto di voto esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentati da almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, e delibera con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 13 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero compreso fra un minimo di tre e un massimo di nove membri eletti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati per il rinnovo delle cariche.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario che ricopre anche il ruolo di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando

ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio d'esercizio e depositarlo al runs;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerente l'attività associativa;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri a esaminare le domande di adesione;
- f) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- g) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14 (Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo)

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti a inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 15 (Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri

chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Art. 16 (Segretario con funzioni di Tesoriere)

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

In qualità di Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura la predisposizione del bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea.

Art. 17 (Pubblicità e trasparenza degli atti associativi)

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci d'esercizio. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 18 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione, che dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio Runts competente a pena di nullità degli atti di devoluzione del patrimonio.

Art. 19 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina

dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 20 (Norma Finale)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

AP

